

D di Stabilità 2015. Detrazioni fiscali 50% e 65%. Ipotesi di passaggio ritenuta acconto da 4% a 8%.

Vi segnaliamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 15 ottobre scorso, il disegno di legge di Stabilità recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)": con tale provvedimento sono state confermate e prorogate per tutto il 2015 l'e-cobonus al 65% e la detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni degli edifici. Va però segnalato che il provvedimento dispone anche l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta d'acconto trattenuta da banche e poste, sui bonifici effettuati (a partire dal 1° gennaio 2015) per acquisti di beni o prestazioni di servizi che consentono di fruire dei due incentivi fiscali.

Tale disposizione è contenuta nell'art. 44, comma 22, del Titolo V ("Misure aggiuntive"), che riportiamo di seguito: "22. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento"."

Secondo quanto indicato nell'Allegato 3 del "disegno di legge stabilità", il passaggio della ritenuta dal 4% all'8% comporterebbe un beneficio per la casse del Tesoro pari a 920 milioni di euro.

A tale proposito ANGAISA ha chiesto



a Confcommercio di intervenire, come già avvenuto in passato, affinché possa essere approvato un emendamento atto ad eliminare o quanto meno "limitare", gli effetti fortemente negativi di questo provvedimento.

Nel 2010, quando il meccanismo della ritenuta venne introdotto, l'azione congiunta di ANGAISA e di altre associazioni di categoria riuscì a far abbassare l'aliquota dal 10% al 4%: tutte le considerazioni formulate allora restano più che mai valide oggi, ed erano state così sintetizzate dal Presidente Confcommercio Sangalli in una lettera inviata all'allora Ministro dell'Economia e Finanze Giulio Tremonti: "Pur condividendo pienamente la necessità di una efficace lotta contro

l'evasione fiscale ed il lavoro nero, detta ritenuta, calcolata sull'ammontare dei ricavi, produce l'effetto di ridurre la liquidità delle imprese nell'attuale negativa congiuntura, a cui si aggiunge una persistente difficoltà di accesso al credito.

Sul piano fiscale, si istituisce una ulteriore anticipazione del prelievo che... sommandosi ai normali acconti di imposta già versati, determinerà - di sicuro - un incremento delle posizioni a credito".

Ci auguriamo che le istanze della nostra categoria possano essere accolte e contiamo naturalmente di potervi fornire ulteriori aggiornamenti nei prossimi numeri di "ANGAISA Informa" ●

Innovazione tecnologica



Commercio elettronico B2B ANGAISA, i partner della produzione: GIA S.p.A.

GIA S.p.a. ha completato la fase di implementazione e test ed è operativa con la piattaforma B2B ANGAISA per lo scambio di ordine, conferma d'ordine ed avviso di spedizione. GIA S.p.a. entrata a far parte della "famiglia" ANGAISA nel 2014, da subito ha aderito al progetto B2B ANGAISA, perché ritiene che l'utiliz-

zo della Piattaforma B2B ANGAISA porti notevoli benefici a livello di procedure amministrative con la riduzione dei tempi e dei costi del ciclo attivo all'interno dell'azienda stessa e fra fornitore e cliente. La riduzione dei tempi di inserimento dei dati e di eventuali errori di trascrizione consentirà anche una velocizzazione delle procedure logistiche con miglioramenti nel servizio ai clienti. L'obiettivo,

sottolinea Gia S.p.a, è quello di ottenere in tre anni almeno il 30% delle righe d'ordine con la procedura elettronica. Il customer care Gia S.p.a. è a disposizione delle aziende che desiderano trasmettere e ricevere i documenti digitali in formato ANGAISA all'indirizzo commerciale@gia.it. GIA S.p.a, nata nel 1978, da più di 30 anni progetta, produce e commercializza sistemi brevettati e tecnologicamente all'avanguardia relatori al settore idrotermosanitario e all'impiantistica idraulica, industriale ed elettrica. Realizza i prodotti destinati al fissaggio dei prodotti idraulici, garantendo il "made in Italy" in tutte le fasi del processo produttivo.

Normative

Credito

Pagamento debiti della PA. Compensazione. Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014.

Ammissa la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali, notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese e dei professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, recante "Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione". Il decreto in esame attua l'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Il provvedimento in esame prevede la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali, notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese e dei professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a condizione che i crediti siano certificati e la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La normativa previgente ammetteva in compensazione i debiti iscritti a ruolo su cartelle notificate entro il 31 dicembre 2012. Si

ricorda che resta invariata la natura dei debiti, che potranno riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. La compensazione avviene, esclusivamente, con il modello "F24 crediti PP.AA.", disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it; la certificazione dei crediti è rilasciata dall'apposita piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Ragioneria Generale dello Stato. Le disposizioni contenute nel decreto in esame sono entrate in vigore il giorno 10 ottobre 2014 (giorno della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale).

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura – IV TRIMESTRE 2014.

Sono stati resi noti i tassi soglia antiusura in vigore per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1.10.2014), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2014. Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La scheda aggiornata è consultabile all'interno del portale ANGAISA.



www.angaisa.it • Area Normativa • Credito • Tassi soglia antiusura.

Fisco

Canoni di locazione. Pagamenti anche in contante.

Dalle FAQ disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

D. E' possibile pagare il canone di locazione versando l'importo su una carta Poste-Pay del locatario, rispettando la nuova norma di tracciabilità dei pagamenti e senza possedere un conto corrente bancario?
R. Sì, è possibile. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i pagamenti di somme inferiori a 1.000 euro (articolo 49 del decreto legislativo n.231 del 2007) possono essere effettuati anche in contanti. E' però necessaria una prova documentale chiara che attesti che quel trasferimento di contanti è giustificato dal pagamento del canone di locazione.

Rimborsi d'imposta. Richiesta del codice IBAN. Comunicato Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate informa che al fine di velocizzare l'erogazione dei rimborsi di imposte, sta chiedendo a centomila società, attraverso la posta elettronica certificata (Pec), di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Gli inviti sono recapitati agli indirizzi Pec delle società presenti nel registro delle imprese.

Con il Comunicato del 24 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha avvertito che per velocizzare l'erogazione dei rimborsi d'imposta sta chiedendo ai contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec), di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. La richiesta rivolta alle aziende arriva tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo Pec della società presente nel registro delle imprese. L'Agenzia inoltre comunica che esistono due opzioni per fornire l'IBAN:

- utilizzando i servizi online disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Per comunicare il codice IBAN (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
- rivolgendosi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate e presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infine l'Agenzia informa che per motivi di sicurezza, non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.

Lavoro



Sicurezza sul lavoro. Visite mediche al di fuori degli orari di servizio.

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 18 del 6 ottobre scorso, ha precisato che le visite mediche per sorveglianza sanitaria devono essere programmate tenendo in considerazione gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori e quando, per giustificate esigenze lavorative, la visita medica avvenga in orario diverso, il lavoratore dovrà essere considerato in servizio a tutti gli effetti. Rimandiamo le aziende interessate all'interpello del Ministero del Lavoro, disponibile all'interno del portale associativo.



Indici Istat. Trattamento di fine rapporto.

L'ISTAT comunica l'indice nazionale generale dei prezzi per il mese di settembre.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2010=100, è risultato, per il mese di settembre, pari a 107,1.

Sgravi contributivi e fiscali a favore di imprese che assumono detenuti.

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, il Decreto 24 luglio 2014, n. 148 avente ad oggetto "Regolamento recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti".

Il decreto prevede, oltre ad un credito di imposta, anche sgravi contributivi nella misura del 95% a partire dal 2013, sia per le quote a carico dei datori di lavoro che per le quote a carico dei lavoratori. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'Inps sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro e nel rispetto delle risorse disponibili. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del Decreto, disponibile all'interno del portale associativo.



Trasporti



Carta di circolazione. Nuove disposizioni e successivi chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nuove disposizioni in materia di variazione delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea dei veicoli. Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare 15513/2014 ha comunicato, fissandola al **3 novembre 2014**, la decorrenza dell'obbligo introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 94 del D.Lgs 285/1992. Il citato comma prevede che gli atti, che non siano trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing con facoltà di acquisto (art. 94 comma 1), dai quali derivi la variazione

dell'intestatario della carta di circolazione, oppure, che comportino la disponibilità del veicolo, per più di trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario del mezzo, debbano (nei sotto elencati casi previsti dall'art. 247-bis, comma 2, del DPR 495/1992), essere comunicati, dall'utilizzatore ed entro giorni trenta, al Dipartimento per i Trasporti (Motorizzazione Civile) ai fini dell'annotazione sulla relativa carta di circolazione, nonché allo scopo della registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. In particolare, il suddetto Dipartimento procede su richiesta dell'utilizzatore:

- all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali detto utilizzatore ha la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni a titolo di comodato, oppure, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; in questi casi sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario;
- all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; in detto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
- alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, dati in dotazione ai corpi di polizia provinciale e municipale, a titolo di locazione senza conducente, per periodi superiori a trenta giorni;
- all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci di agire, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile alla circolazione del veicolo.

Il Ministero precisa che l'obbligo riguarda tutte le variazioni che interverranno a decorrere dal 3 novembre 2014. In caso di non osservanza dei citati provvedimenti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 705,00 ad Euro 3.526,00. Segnaliamo che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito, con circolare del 27 ottobre, alcuni chiarimenti applicativi in tema di intestazione temporanea di veicoli. In particolare, con riferimento al computo dei termini, è stato precisato che gli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sono subordinati all'utilizzo di veicoli **per un periodo superiore a 30 giorni, da parte di soggetti diversi dagli intestatari**, valendo tale principio anche quando in favore del medesimo intestatario temporaneo venga disposta una proroga della scadenza dell'atto che ha reso necessaria la comunicazione (non essendoci alcun obbligo di comunicazione per le proroghe di durata inferiore o pari a 30 giorni), o quando il

medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo in forza di un nuovo contratto (anche in questo caso nessun obbligo di comunicazione per nuovi atti che prevedono una durata inferiore o pari ai 30 giorni). In riferimento a tale termine, la circolare ha, in generale, precisato che il periodo deve essere computato in **giorni naturali e consecutivi**, non rilevando la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare, ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi. La nota ha, altresì, puntualizzato che gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 94 comma 4 bis del C.d.S., devono essere effettuati entro il termine di 30 giorni, che nel caso del comodato decorrono dalla data di stipula del contratto, che può avvenire sia per iscritto, sia in base ad accordo orale. Con specifico riferimento al comodato di veicoli aziendali, la circolare ha rammentato che tale contratto è per natura a **titolo gratuito**, dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto, o in parte, un corrispettivo. Inoltre, nel comodato di veicoli aziendali, come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247 bis del regolamento di esecuzione del C.d.S., deve sussistere un **uso esclusivo e personale del veicolo**. Alla luce di quanto sopra, sono certamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **fringe-benefit**;
- l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (impiegati per le esigenze lavorative ed utilizzati anche per le esigenze personali del dipendente);
- l'alternarsi nell'utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti.

La Circolare ha precisato, poi, che le istruzioni operative contenute nel paragrafo E.1.1 (Comodato di veicoli aziendali e relativo regime particolare semplificato) della circolare Prot. 15513 del 10 luglio 2014, sono da ritenersi applicabili **non solo ai dipendenti, ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori** dell'Azienda, nonché anche ai veicoli intestati **a nome dell'imprenditore individuale**, ma, in quest'ultimo caso, solo a condizione che i veicoli **stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa**. La Circolare ha, inoltre, anticipato che non appena sarà operativa la relativa procedura, si potrà procedere contestualmente all'immatricolazione di veicoli aziendali e all'annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato. La nota ha, infine, fornito indicazioni sugli adempimenti necessari alla scadenza naturale o anticipata del comodato, nonché chiarimenti relativi alle fattispecie della custodia giudiziale, della locazione senza conducente, di utilizzo di veicoli intestati al "de cuius", di passaggi di proprietà, reimmatricolazioni, correggendo

altresi, un refuso contenuto nell'allegato A/2 della circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al testo delle due circolari Ministeriali, disponibili all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative •
Trasporti • Carta di circolazione.

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA/OMEGA GRUPPO.



Vi ricordiamo che ANGAISA e OMEGA GRUPPO hanno rinnovato l'accordo quadro grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei servizi e prodotti di un leader di settore in Organizzazione gestionale d'Impresa. OMEGA GRUPPO è un team di esperti specializzato da oltre 25 anni nella semplificazione dell'organizzazione gestionale d'impresa. L'esperienza maturata sulle 500 installazioni portate a termine con successo, l'aiuto dato alle imprese ad organizzare i processi aziendali, ha consentito ad Omega Gruppo di sviluppare diverse soluzioni verticali, tra le quali: Distribuzione ITS, arredo bagno e Materiale Edile; Distribuzione Materiale Elettrico e Ferramenta; Distribuzione Forniture Industriali e Ricambi; Logistica di Magazzino; Ottimizzazione scorte di Magazzino; Project Management; Controllo di Gestione; Analisi Finanziaria; Produzione Snella; Programmazione e Pianificazione della Produzione; Throughput Accounting. In particolare per il settore ITS sono state sviluppate diverse soluzioni settoriali:

- Selezione gamma prodotti
 - Acquisizione automatica listini ANGAISA
 - Integrazione ai servizi IdroBOX ed IdroEDI forniti da IDROLAB
 - Codifica trasparente ed indipendente dal codice interno
 - Collegamento Immagini e schede tecniche di prodotto
 - Articoli sostitutivi ed obsoleti
 - Integrazione piattaforma e-commerce B2B ANGAISA
 - Configuratore delle regole commerciali
 - Franchigia
 - Vendita al banco
 - Gestione Self Service
 - Analisi redditività e marginalità
 - Gestione magazzino a partite, scelta, tono e calibro
 - Preventivazione a capitoli
 - Gestione ed analisi cantieri e commesse
 - Logistica RFQ in accettazione e spedizione
 - Mappatura del magazzino
 - Gestione strategica delle scorte
 - Gestione noleggi
 - Analisi Finanziaria
 - Analisi dei dati Multidimensionale
 - Gestione della forza vendite con iPad
- Le aziende associate potranno acquisire le

soluzioni Omega con uno sconto pari al 30% rispetto al listino ufficiale pubblicato all'interno dell'Area Riservata del sito www.omegagruppo.it. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da OMEGA GRUPPO.

Accordo – quadro ANGAISA/CRIBIS D&B.



Operativo l'accordo – quadro ANGAISA/CRIBIS D&B.

Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA / CRIBIS D&B, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, dei servizi/prodotti erogati da CRIBIS D&B, società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e rating e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. CRIBIS D&B, inoltre, raccoglie milioni di esperienze di pagamento, al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. L'accordo con CRIBIS D&B offre alle aziende associate ANGAISA condizioni vantaggiose sui seguenti servizi: Risk Management, iTrade, Collection, Marketing Solutions. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, le scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CRIBIS D&B.

Accordo – quadro ANGAISA/ JUNGHEINRICH.



Vi ricordiamo che è ancora operativo l'accordo - quadro ANGAISA/JUNGHEINRICH grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei prodotti e dei servizi di una delle aziende leader a livello mondiale nel

settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul territorio. Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino: fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati; fornitura di scaffalature industriali; fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati; consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati); consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici; servizi finanziari; contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL; corsi di formazione per carrellisti. Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH si avvale di circa 400 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, le scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda, disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da JUNGHEINRICH.



www.angaisa.it • Area soci •
Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

